



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Andrea Zuliani

Paola Vella

Cosmo Crolla

Giuseppe Dongiacomo

Presidente

Consigliere

Consigliera Rel.

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

FALLIMENTO	-
AZIONE EX ART.	
146 L.F.	

Ud.27/05/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14846/2024 R.G. proposto da:

Canale Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane 156, presso lo studio Legalteams, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianemilio Genovesi giusta procura speciale in calce al ricorso, pec: genovesi@pec.bruzzonegenovesi.it

-ricorrente-

contro

Fallimento di Cantiere Navale C&C S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Schiano di Pepe, giusta procura speciale in atti, pec: giorgio.schianodipepe@ordineavvocatigenova.it

-controricorrente, ricorrente incidentale-

nonché contro

HDI Assicurazioni S.p.A., quale incorporante per fusione di HDI Italia S.p.A. (già Amissima Assicurazioni S.p.A.), in persona del procuratore speciale dott. Davide Dondini, elettivamente domiciliato in Roma, via Caio Mario 27, presso lo studio dell'avvocato Francesco Alessandro Magni, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso, pec: francescoalexandromagni@ordineavvocatiroma.org

-controricorrente-

e nei confronti di

Cicirello Massimo, Gasparini Emanuela, Lorenzini Ennio, Assicuratori del Lloyd's, Sisto Mario, Pollio Marcello

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1417/2023 depositata il 21.12.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.5.2026 dalla Consigliera Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. — Con citazione notificata il 18.3.2015, il curatore del Fallimento Cantiere Navale C&C s.p.a. (di seguito Fallimento) – dichiarato dal Tribunale di Chiavari con sentenza del 19.4.2011 su ricorso della stessa società – promosse azione di responsabilità contro l'amministratore e liquidatore Massimo Cicirello (rimasto contumace), nonché i componenti del collegio sindacale Ennio Lorenzini, Giuseppe Canale ed Emanuela Gasparini, ai sensi degli artt. 146 l. fall., 2392, 2393, 2391, 2394-bis, 2024, 1218 e 1223 c.c., nonché dell'art. 2407 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per *mala gestio* e compimento di atti rilevanti anche ai sensi degli artt. 216 e 217 l. fall. (il primo) e omessa vigilanza (i restanti tre), danni quantificati in € 41.358.850,01 o in via subordinata € 27.266.777,21 o in ulteriore subordine in € 20.713.028,88.

1.1. — I tre membri dell'organo di controllo eccepirono la prescrizione dell'azione e chiesero l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Marcello Pollio e Mario Sisto, componenti del consiglio di amministrazione, per sentirli condannare in via di regresso anticipato. Vennero chiamate in causa anche le compagnie assicuratrici Assicuratori del Lloyd's e Amissima Assicurazioni s.p.a. (poi ridenominata HDI Italia s.p.a, ora fusa in HDI Assicurazioni s.p.a.).

1.2. — All'esito di CTU e prove testimoniali, il Tribunale di Genova accolse parzialmente la domanda, sulla base del seguente dispositivo: «CONDANNA il convenuto dott. Cicirello, in solido con gli altri convenuti

nei limiti del seguente capoverso, a versare al fallimento attore la somma di euro 2.588.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di cessazione dalla carica ad oggi e quelli successivi sulla somma complessiva; CONDANNA i convenuti dott.ri Canale, Gasparini e Lorenzini, in solido tra loro ed in solido altresì con in convenuto Cicirello, ed in pari quote (25% ciascuno), a versare al fallimento attore la somma di euro 594.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di cessazione dalla carica ad oggi e quelli successivi sulla somma complessiva; CONDANNA la compagnia di assicurazione chiamata Amissima a tenere indenne il convenuto Canale di quanto dovuto in ragione della sua quota o comunque versato in via definitiva a seguito della presente, nei limiti quantitativi di polizza; ANNULLA la polizza assicurativa stipulata dalla chiamata Gasparini con i Lloyd's in data 14 marzo 2014; ASSOLVE per l'effetto la compagnia suddetta da ogni avversaria pretesa; ASSOLVE i chiamati Pollio e Sisto da ogni avversaria pretesa; CONDANNA tutte le parti convenute già condannate per sorte capitale, in solido tra loro e pro quota nella misura delle condanne, a rifondere le spese di lite che si liquidano in euro 36.145,00 per oneri di difesa oltre esborsi non imponibili documentati, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa da computarsi sulla prima somma; COMPENSA interamente le spese di lite nei rapporti tra i chiamati Pollio e Sisto e tutte le altre parti e nei rapporti tra la convenuta Gasparini ed i Lloyd's; PONE le spese di CTU definitivamente a carico di tutti i convenuti e chiamati soccombenti in solido nelle medesime proporzioni della condanna».

1.3. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello Genova, nella contumacia di Massimo Ciciriello ed Ennio Lorenzini, ha rigettato sia l'appello principale di Emanuela Gasparini, sia gli appelli incidentali ad esso riuniti di Marcello Pollio, Giuseppe Canale, HDI Italia e Fallimento, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti incidentali Giuseppe Canale e Marcello Pollio.

1.4. — Avverso detta sentenza Giuseppe Canale ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrato da memoria, cui

hanno resistito con controricorso HDI Assicurazioni e il Fallimento, quest'ultimo proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi nei confronti di Marcello Pollio e Mario Sisto, parimenti illustrato da memoria. I restanti intimati non hanno svolto difese.

1.5. — Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Fichera, ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento del quinto motivo e il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso principale, nonché il rigetto del ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. — Con il primo motivo del ricorso principale – rubricato *“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2947, c. 3 e/o 2697 e/o 2934 e/o 2935 e/o 2941 n. 7, c.c. e/o degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. e/o dell'art. 14 disp.prel. c.c. e/o degli artt. 217, c. 1, n. 4 e/o 224 L.F. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”* – Giuseppe Canale deduce che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione di sei anni previsto per il reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., piuttosto che l'ordinario termine di prescrizione quinquennale, nonostante non fossero mai state allegate, prima ancora che provate, condotte integranti la relativa fattispecie di reato in capo ai sindaci (in citazione vi era solo l'allegazione generica di "comportamenti rilevanti ai sensi degli artt. 216 e 217 l.f."), i quali, oltre a non essere stati coinvolti nei relativi procedimenti penali, non avevano avuto «né il potere né la possibilità materiale di intervenire sulla tenuta della contabilità segreta di cui non erano a conoscenza» e quindi di porre rimedio alle irregolarità contabili riconducibili all'organo amministrativo della società.

In secondo luogo il ricorrente sostiene che il *dies a quo* del termine di prescrizione andrebbe individuato non già nella data delle dimissioni dalla carica di componente del collegio sindacale (stante l'inapplicabilità ai sindaci della sospensione del termine di prescrizione durante la carica, ex art. 2941 n. 7 c.c.), bensì nel momento in cui sia risultata l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori; momento che, se

anteriore alle dimissioni (27.3.2010), vedrebbe maturata la prescrizione del diritto (azionato il 18.3.2015) e, se posteriore, escluderebbe l'imputabilità al sindaco delle omissioni dedotte. Aggiunge il ricorrente che la corte di appello ha comunque ritenuto che i sindaci fossero a conoscenza degli elementi indicativi della crisi già a novembre 2009, per cui a marzo 2015 il termine quinquennale era ampiamente decorso.

2.1. — Il motivo è inammissibile, non solo per la sua impropria formulazione promiscua, ma anche perché non si confronta adeguatamente con la *ratio decidendi* del rigetto dell'eccezione di prescrizione, basata su principi conformi alla giurisprudenza di legittimità.

2.2. — La corte d'appello, dopo aver espressamente affermato l'inapplicabilità ai sindaci della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., ha ritenuto che, essendo provato e pacifico il rinvio a giudizio dell'amministratore unico Massimo Cicirello per il reato di cui all'art. 216, comma 1, l. fall., fosse stato correttamente applicato il principio per cui, «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l'amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale), ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., risponde civilmente dell'illecito penale commesso dal suo amministratore)» (Cass. Sez. U., 23/1/2017, n. 1641); principio dunque applicabile anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori rivesta carattere solidale nei confronti di questi ultimi (Cass. n. 25178 del 2015).

L'applicazione del più lungo termine di prescrizione di sei anni, ex art. 2947 c.c. e 157 c.p., è coerente con il dato normativo per cui, se il fatto è

considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 2947, comma 3, prima parte, c.c.).

Del resto, in base alla norma sopra richiamata, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione civile di risarcimento si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato anche nell'ipotesi in cui il giudizio penale non sia stato promosso, ove il giudice civile accerti *incidenter tantum*, con gli strumenti probatori e secondo i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass. Sez. U., n. 27337 del 2008; conf., da ultimo, Cass. n. 32021 del 2024).

2.3. — Quanto al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la corte distrettuale, dopo aver dato atto della data delle dimissioni del sindaco Canale (27.3.2010, con permanenza in carica in regime di *prorogatio* sino al 26.5.2010) e della dichiarazione del fallimento (19.4.2011), ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sullo stesso, di superare la presunzione *iuris tantum* di coincidenza con la dichiarazione di fallimento.

Risponde invero a consolidato principio di diritto che l'onere della prova della preesistenza, rispetto al fallimento, dello stato di insufficienza del patrimonio della società al soddisfacimento dei creditori, incombe al soggetto – amministratore o sindaco – che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione (Cass. n. 8553 del 2024, n. 25178 del 2015, n. 17121 del 2010, n. 5287 del 1998).

Il motivo non censura adeguatamente l'apprezzamento di merito sul mancato assolvimento, da parte del sindaco Canale, dell'onere della prova sopra descritto; onere che peraltro non può essere assolto attraverso generiche deduzioni, non confortate da utili elementi di fatto circa la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale già prima del momento della dichiarazione di fallimento della società, la cui apertura, si è detto, non è

necessariamente determinata dall'eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, o dalla perdita integrale del capitale sociale, dal momento che l'insolvenza può coesistere con un attivo sufficiente, se ben liquidato nel tempo, a soddisfare i creditori (Cass. n. 8553 del 2024, con richiamo di Cass. nn. 23659/2023, 3552/2023, 37823/2022, 13378/2014).

E anche volendo considerare l'affermazione del tribunale (riportata a pag. 35 della sentenza impugnata) che *«i sindaci potevano comprendere che il capitale era perduto (...) in forza dell'esito della relazione Bain & Company, del dato allarmante del mancato versamento dell'IVA 2008, delle prime evidenze della verifica di KPMG, già a loro giorno 30 del mese detto. (...) La verità effettiva, o meglio la totale falsità quella apparente, sarebbe emersa in non molto tempo, al massimo alla fine di ottobre del 2009»* per assumere come *dies a quo* il 1.11.2009, come prospetta il ricorrente, il termine di prescrizione, come detto di sei anni, non sarebbe comunque decorso alla data di notifica della citazione (18.3.2015).

3. — Con il secondo mezzo il ricorrente principale denuncia *«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 e/o 183 c.p.c. e/o 2697 e/o 2729 e/o 2407 e/o 2941, n. 7. c.c. e/o 14 disp. prel. c.c. e/o 24 e/o 111 Cost. e/o art. 6, p.1. CEDU e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.»* per non avere la corte d'appello considerato che la situazione della società era stata ricostruita a posteriori, sulla base di informazioni non ufficiali, reperite successivamente nel server della società e nel personal computer del dipendente Mirco Biggio, non risultanti dalle scritture contabili e non conosciute né conoscibili dai sindaci. Il ricorrente sottolinea che anche la corte d'appello ha dato atto che, *«riguardo all'esistenza di una contabilità "separata" e "non ufficiale", il Tribunale ha ritenuto: "In effetti si tratta di una prassi ammessa dalla stessa curatela, la quale, in più passaggi, denuncia di esser venuta essa stessa in possesso di parti significative di tale contabilità parallela"»*.

3.1. — Il motivo è inammissibile poiché, oltre ad essere formulato in modo promiscuo, è totalmente versato nel merito.

Sulle identiche censure già sollevate in sede d'appello i giudici di secondo grado hanno puntualmente risposto, con le ampie e dettagliate argomentazioni svolte da pag. 46 a pag. 55 della sentenza impugnata.

3.2. — E' allora sufficiente ricordare che, sulla base di plurimi e specifici elementi di fatto, e tenuto conto dell'incarico conferito al collegio sindacale anche dell'attività di revisione contabile, la corte territoriale ha escluso la dedotta "non conoscibilità" dei dati contabili, ritenendo «documentato che già fin dal mese di ottobre 2009 un attento esame da parte dei sindaci della situazione contabile (iva e cambio) avrebbe consentito loro di accertare la perdita» ingente maturata nell'esercizio 2008, per concludere, sulla scorta di un solido formante giurisprudenziale di legittimità appositamente richiamato, che rispetto agli illeciti omissivi contestati (omessa vigilanza, carenze nei controlli sulla modalità di calcolo dell'indice di cambio sterlina/euro e dell'omesso versamento IVA per circa 2,5 milioni di euro), «la prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spetta, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi» (Cass. Sez. U, 20930/2009) e che tale prova non è stata fornita. In particolare, la corte distrettuale ha ritenuto che i capitoli di prova dedotti dal sindaco Canale risultassero irrilevanti, non contemplando alcuna attività di quelle considerate necessarie («atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale»).

In altri termini, i giudici di merito hanno ritenuto che il comportamento inerte dei sindaci – e segnatamente il fatto di essersi limitati a controlli formali, senza esercitare i penetranti poteri ispettivi e di verifica diretta che le disposizioni codicistiche (art. 2403 bis c.c.) conferiscono all'organo di controllo di una società per azioni – avesse comportato la mancanza di adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori.

4. — Con il terzo motivo – rubricato «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2484 e/o 2485 c. 1 n. 4 e/o 2392 e/o 2407 e/o 2697 c.c. e/o degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5*

c.p.c.» – si contesta la decisione della corte d'appello di escludere la responsabilità in capo a Marcello Pollio e Mario Sisto, amministratori della società fallita dal 15.12.2009 al 22.6.2010 (il primo anche consulente della società nei mesi di settembre-ottobre 2009) che, quali membri del Consiglio di amministrazione insieme al Circiello, avrebbero avuto la piena consapevolezza dell'esistenza di una causa di scioglimento e del conseguente obbligo di messa in liquidazione della società.

4.1. — Anche questo motivo è inammissibile, sia perché formulato in modo promiscuo, sia perché di natura prettamente meritale.

4.2.— Si è nuovamente di fronte a censure identiche a quelle sottoposte ai giudici di secondo grado e da questi puntualmente esaminate e respinte sulla base di ampie motivazioni svolte da pag. 55 a pag. 62 della sentenza impugnata.

In estrema sintesi, secondo la corte d'appello, pur essendo pacifico che i due professionisti avevano già collaborato con la società, non è stato provato che gli stessi «fossero al corrente della irregolarità della contabilità, peraltro "convalidata" dai sindaci»; del resto, «quali "consulenti" essi non godevano dei poteri ispettivi dei sindaci e vi è prova che non appena presero effettiva coscienza delle condizioni della società essa è stata posta in liquidazione».

5. — Con il quarto motivo si denuncia «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e/o 62 e/o 194 e/o 115 e/o 116 e/o 183 e/o 24 e/o 111 Cost, e/o 6, p.1. CEDU e/o 2697 c.c. e/o 118 e/o 210 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.*», perché la corte di appello avrebbe errato: a respingere l'eccepita invalidità del quesito sottoposto al CTU, in quanto avente ad oggetto non solo questioni tecniche ma anche giuridiche e di natura esplorativa; a non considerare che la consulenza si era basata su presupposti erronei e su documenti non conosciuti dai sindaci e non acquisiti in giudizio; a non effettuare un vaglio critico della CTU, con esame delle osservazioni e contestazioni delle parti; a non ammettere le istanze istruttorie del convenuto-appellante Canale; a non tener conto,

anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., del mancato deposito dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla curatela fallimentare nonché a terzi.

5.1. — Il motivo è parimenti inammissibile, sia per la sua impropria formulazione promiscua, sia perché impinge nella valutazione del materiale istruttorio, riservata ai giudici di merito.

5.2. — Ancora una volta le censure sono identiche a quelle già sottoposte al giudice di secondo grado e da questo puntualmente e congruamente esaminate da pag. 62 a pag. 69 della sentenza impugnata.

5.3. — La corte d'appello ha espressamente evocato, tra l'altro, il principio di diritto in base al quale «l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto» (Cass. n. 31251 del 2021), nonché il principio in base al quale «è consentito derogare al divieto di indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in tal caso, consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass. n. 3191/2006; n. 5422/2002; n. 9060/2003).

Nel merito, i giudici di appello hanno affermato che il CTU (i cui quesiti sono stati pedissequamente trascritti in sentenza) «ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle

parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi», fornendo risposte adeguate e perciò condivise, rispetto alle quali le censure delle parti sono risultate un "mero dissenso" dalle conclusioni finali, senza evidenziare vizi del sotteso processo logico.

5.4. — E' utile anche richiamare il formante nomofilattico per cui, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può: i) accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio; ii) acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; iii) ove si tratti di esame contabile ex art. 198 c.p.c., può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. U., n. 3086 del 2022).

6. — In ultima analisi, tutti i motivi sinora esaminati del ricorso principale risultano affetti dalla ragione di inammissibilità sancita dalle Sezioni unite di questa Corte per tutti i ricorsi che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirino, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., n. 34476 del 2019).

6.1. — In memoria il ricorrente principale invoca lo *ius superveniens* di cui all'art. 1, l. n. 35 del 2025, che ha modificato l'art. 2407, comma 2, c.c., ritenendolo applicabile, in assenza di disciplina transitoria, anche ai fatti precedenti l'entrata in vigore della legge. E dunque, allegando che nel giudizio di legittimità lo *ius superveniens* è suscettibile di diretta applicazione d'ufficio, se intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione e attinente alle questioni trattate (Cass. n. 19617/2018; cfr. Cass. n. 2774/2019), chiede, in subordine e in caso di ritenuta conferma della decisione impugnata in punto responsabilità, *«che l'Ecc.ma Corte Voglia applicare la disposizione richiamata nella sua attuale formulazione, in ulteriore subordine e ove occorrendo, eccependo, quale ulteriore motivo di cassazione, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2407, c. 2, c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.»*

6.2. — È sufficiente al riguardo richiamare il principio di recente affermato da questa Corte in base al quale, «in tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025)» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 22/01/2026).

7. — Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia *«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e/o 132, n. 4, e/o 91 e/o 98 c.p.c. e/o 24 e/o 111 Cost. e/o 1917, c. 3, c.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.»*, per non avere la corte territoriale posto a carico della propria Compagnia assicuratrice, liquidandole, le spese da lui sostenute per resistere in giudizio, come espressamente previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c., nonostante sin dal procedimento di primo grado egli avesse chiesto la condanna dell'assicuratore a garantirlo e manlevarlo *«da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso spiegate e/o a sopportare tutte le eventuali conseguenze patrimoniali e non patrimoniali derivanti da tale pronuncia, compresa la rifusione delle spese legali»*. Lamenta il ricorrente

che la corte d'appello *«in modo del tutto contraddittorio e senza ulteriormente motivare in merito, dopo avere dichiarato tenuta la Compagnia a tenere indenne l'odierno ricorrente dagli effetti della condanna, ha del tutto omissso di statuire in punto spese e di riformare la sentenza così come richiesto dall'appellante, addirittura dichiarando infondato il relativo motivo di gravame»*.

7.1. — Il motivo è fondato e va accolto.

7.2. — Sulla corrispondente censura svolta con l'appello incidentale del sindaco Canale, la corte d'appello si è così espressa: *«Il motivo è infondato in quanto l'assicurazione deve tenere indenne dagli effetti della condanna, entro i limiti della garanzia, se richiesto, ed il dispositivo è conforme al predetto principio»*. Invero il tribunale, dopo aver affermato che *«la copertura assicurativa riconosciuta al dott. Canale si estende, sempre nei limiti quantitativi di polizza alle spese di lite»*, aveva emesso, sul punto, il seguente dispositivo: *«CONDANNA la compagnia di assicurazione chiamata Amissima a tenere indenne il convenuto Canale di quanto dovuto in ragione della sua quota o comunque versato in via definitiva a seguito della presente, nei limiti quantitativi di polizza (...) CONDANNA tutte le parti convenute già condannate per sorte capitale, in solido tra loro e pro quota nella misura delle condanne, a rifondere le spese di lite che si liquidano in euro 36.145,00 per oneri di difesa oltre esborsi non imponibili documentati, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa da computarsi sulla prima somma»*.

7.3. — Al riguardo deve rammentarsi che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, si distinguono le cd. "spese di soccombenza" - ossia quelle che l'assicurato è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, rientranti nell'obbligazione principale prevista dal primo comma dell'art. 1917 c.c. - e le cd. "spese di resistenza", ossia quelle sostenute per resistere alla pretesa azionata, rientranti nell'obbligazione accessoria prevista dal terzo comma del medesimo articolo. L'assicurato ha dunque diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore sia delle prime - entro i limiti del massimale, in

quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito –, sia delle seconde – in tal caso anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., poiché, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel *genus* delle spese di salvataggio (1914 c.c.) in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore. Diversa è invece la sorte delle spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato (come le spese di soccombenza), né spese di salvataggio (come le spese di resistenza), ma comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 18076 del 2020; conf. Cass. nn. 3011/2021, 21220/2022, 11684/2023).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva *causa petendi*: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle cd. "spese di resistenza" ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle cd. "spese di soccombenza" ex art. 1917, comma 1, c.c., ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (Cass. n. 4275 del 2024; conf. Cass. n. 33013 del 2024).

7.4. — La corte d'appello ha respinto il relativo motivo d'appello del Canale ritenendo erroneamente che la sentenza di prime cure avesse considerato anche le cd. spese di resistenza nell'obbligo di manlevare l'assicurato, quando invece il Tribunale di Genova aveva stabilito solo l'obbligo di tutti i soccombenti, in solido tra loro (compresa HDI Assicurazioni s.p.a.), di rifondere le spese sostenute dal Fallimento (cd.

“spese di soccombenza”), senza statuire alcunché sulle cd. “spese di resistenza” sostenute dal Canale.

Entro questi limiti la sentenza merita perciò di essere cassata con rinvio.

8. — Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal Fallimento controricorrente, lo stesso va ritenuto ammissibile, conformemente alla richiesta del P.M., nonostante la sua mancata notifica agli intimati Marcello Pollio e Mario Sisto nei cui confronti è rivolto, atteso che, applicandosi *ratione temporis* l’art. 371 c.p.c. come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia), il controricorso non va notificato ma solo depositato telematicamente nel fascicolo informatico, restando onere di chi riceve la rituale notifica del ricorso seguire diligentemente lo sviluppo del giudizio, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti (Cass. n. 8678 del 2025).

8.1. — Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 2730-2733 e 2735 c.c. per mancata attribuzione del valore di prova legale alle dichiarazioni dei cessati amministratori aventi in tesi natura di confessione, e segnatamente alle lettere del 29.11.2009 e 4.11.2010 inviate al liquidatore, asseritamente contenenti una confessione stragiudiziale sulla conoscenza, da parte degli amministratori Pollio e Sisto, della perizia KPGM che evidenziava le perdite di esercizio, della nota del collegio sindacale del 28.11.2009, e quindi dell’emersione sin da novembre 2009 della situazione di crisi, con perdite di esercizio e patrimonio negativo.

8.2. — Con il secondo mezzo il ricorrente incidentale lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo della radicale assenza di motivazione rispetto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta pacifica e confessata conoscenza, da parte dei suddetti amministratori, dello stato di insolvenza della società, avendo essi stessi tentato di operare una ristrutturazione della società in crisi, tra l’assunzione della carica e la sua messa in liquidazione, a giugno 2010.

8.3. — Il terzo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazione degli artt. 2392, comma 1, 2494, comma 3, 2485 e 2447 c.c., per avere

la corte d'appello escluso la responsabilità degli amministratori Pollio e Sisto nonostante gli stessi, pur essendo a conoscenza dello stato di crisi della società, non avessero adempiuto agli obblighi di legge, e per averli così ritenuti esenti dalla responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione di cui facevano parte, in solido con i sindaci riconosciuti responsabili, assegnando rilevanza al fatto di aver ricevuto il report predisposto dalla società di revisione RIA & Partners solo il 24.5.2010, mentre vi erano elementi di consapevolezza risalenti a novembre 2009. Osserva il Fallimento che, dopo aver esaminato la Perizia KPMG, i dottori Pollio e Sisto hanno deciso di accettare il mandato loro conferito dai soci e nella loro qualità di amministratori hanno proceduto a svariati atti di gestione, affidando, al contempo, un nuovo e secondo incarico di verifica della contabilità alla società di revisione Ria & Partners, per poi mettere (tardivamente) in liquidazione la società solo dopo la conferma della precedente diagnosi di KPMG, ma nel frattempo dando causa ad ulteriori pesantissime perdite, come accertato dal CTU.

8.4. — Con il quarto mezzo il Fallimento deduce violazione degli artt. 2392, 2380-bis e 2407 c.c., per non avere la corte distrettuale riconosciuto la responsabilità per *mala gestio* dell'intero C.d.A. composto da Cicirello, Pollio e Sisto (nel periodo dicembre 2009 - giugno 2010) – piuttosto che del solo Cicirello – in solido con i sindaci, riconosciuti responsabili, senza che ricorressero i presupposti previsti dall'art. 2392, ultimo comma, c.c. per dichiarare esenti da responsabilità i consiglieri Pollio e Sisto, non essendovi traccia di alcun loro dissenso tale da giustificare la loro mancata condanna.

9. — Nessuno dei motivi del ricorso incidentale merita di trovare accoglimento.

9.1. — Il primo è inammissibile poiché veicola le medesime censure proposte con l'appello, il cui rigetto risulta sorretto dalle ampie e congrue motivazioni svolte da pag. 55 a pag. 62 della sentenza impugnata; delle circostanze e dei documenti evocati nel motivo la corte d'appello tratta a pag. 58, con conseguente insussistenza della censura di omesso esame;

da pag. 60 viene poi effettuata una valutazione globale di tutte le risultanze istruttorie – la quale spetta al prudente apprezzamento dei giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità – culminante nella conclusione per cui è «pacifico che i professionisti avevano già collaborato con la società, ma non vi è prova che fossero al corrente della irregolarità della contabilità, peraltro “convalidata” dai sindaci. Quali “consulenti” essi non godevano dei poteri ispettivi dei sindaci e vi è prova che non appena presero effettiva coscienza delle condizioni della società essa è stata posta in liquidazione».

9.2. — Il secondo è manifestamente infondato, in quanto la decisione non risulta affetta da nullità per quei vizi radicali della motivazione declinati da Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, non essendo più sindacabile l'eventuale insufficienza della motivazione.

9.3. — Il terzo e il quarto sono inammissibili, perché volti ad una valutazione degli elementi probatori diversa da quella espressa dai giudici di merito con congrua motivazione, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, che verrebbe altrimenti trasformato in un ulteriore grado di merito; come noto, la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non permette di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. U, n. 28220/2018, n. 14995/2024; conf., da ultimo, Cass. 2131/2026). Invero, «il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Cass. 10039/2024).

9.4. — È infine utile rammentare i seguenti approdi nomofilattici: i) la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione (Cass. Sez. U, 28220/2018; conf. Cass. 28916/2020 e, da ultimo, 9510/2026); ii) il giudice di merito che attinga il proprio convincimento da quelle prove ritenute più attendibili non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002); iii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione del materiale istruttorio a quella del giudicante, per ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).

10. — Segue la cassazione con rinvio in accoglimento del solo quinto motivo del ricorso principale. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato rispetto al ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili i primi quattro; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il medesimo ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.

Il Presidente